



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

MARIANI MARIA GABRIELLA Presidente
 BUTTA PIERA Relatore
 PUZO ANTONIO Giudice



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 283/07 depositato il 08/05/2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R19020200100 IVA + IRAP 2002

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NOVARA
proposto dai ricorrenti:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

difeso da:
NORO STEFANO

SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 283/07 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

11/04/2008 ore 09:00

SENTENZA

N°

25/08

PRONUNCIATA IL:

11 APR. 2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 MAG. 2008

Il Segretario

Bruno Luigi

Luigi



(segue)

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 284/07

depositato il 08/05/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R19010200131 IRPEF 2002

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

- sul ricorso n. 285/07

depositato il 08/05/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.R19010200133 IRPEF 2002

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO

VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 283/07 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

11/04/2008 ore 09:00

La _____ e i soci presentavano tempestivo ricorso avverso avviso di accertamento n. R 19020200100/2007, notificato a mezzo posta, relativamente all'anno 2002, con il quale l'Agenzia delle Entrate di Novara procede alla ricostruzione dei ricavi da € 120.549,00 dichiarati a € 170.540,00 accertati. Conseguentemente il reddito dichiarato per € 25.421,00 viene rettificato in € 75.412,00. Il maggior reddito viene anche utilizzato pro-quota per ricalcolare l'imponibile dei due soci.

I ricorrenti contestano:

a) violazione e mancata applicazione art.149 c.p.c. – art.3 L. 890/1982;

b) violazione e falsa applicazione art.39 comma 1, lett.d) e art.42 DPR 600/73 e art. 54 e 56 DPR 633/72 art.7D.Lgs 212/2000, art.8 D.Lgs 446/97;

c) la ricostruzione dell'Agenzia non tiene conto che la ricorrente risulta congrua con gli studi di settore;

d) il metodo di ricostruzione dei ricavi è illogico ed infondato.

Chiedono in via principale di annullare l'atto impugnato ed in via subordinata ricalcolare i maggiori ricavi ed il maggior reddito con vittoria delle spese di giudizio.

Ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate di Novara sostenendo il proprio operato in quanto prendendo spunto da circostanze di fatto arriva a ipotizzare comportamenti evasivi. Nel caso le circostanze note: ore lavorate e tariffe orarie praticate danno l'abbrivio per presumere eventi non direttamente conosciuti, ma ipotizzabili, come prestazioni di servizio non contabilizzate ed il conseguente ammontare dei corrispettivi conseguiti. La regolarità formale delle scritture contabili non è di ostacolo a tale comportamento. In tale situazione l'accertamento induttivo è in realtà legittimato anche dall'esperienza maturata nel corso degli anni, che ha fatto emergere per le piccole imprese e per i professionisti, l'agevole e frequente occultamento dei ricavi e dei corrispettivi, pur in presenza di una contabilità non censurabile sotto l'aspetto documentale. Quando esistono importanti differenze tra i ricavi dichiarati e quelli ricostruiti indirettamente, è necessario mettere al centro dell'attività di controllo la ragionevolezza dei ricavi e dei corrispettivi dichiarati, avuto riguardo alle caratteristiche dell'impresa. Nel caso che ci occupa i parametri utilizzati sono del tutto attendibili. La quantificazione delle ore lavorate nel corso dell'esercizio opportunamente abbattute da una congrua percentuale riferibile a tempi morti, sempre presenti in tale tipo di attività, sono un dato condivisibile. Le possibili interruzioni delle attività dovute ad imprevisti o malattie vanno adeguatamente provate, non basta la semplice evocazione. Le tariffe orarie applicate sono quelle del tariffario depositato presso le Camere di Commercio. In pratica le quote orarie applicate sono inferiori a quelle dei tariffari.. Chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

OSSERVA

La Commissione che i ricorsi di parte hanno fondamento giuridico.

Preliminarmente vengono respinte le contestazioni in merito alla regolarità della notifica dell'atto. L'Amministrazione Finanziaria può avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti in base all'art.14 – Legge 890/1982 come modificato dalla Legge 146/1998. Inoltre l'Agenzia ha dimostrato il perfezionamento del procedimento allegando fotocopia della notifica dalla quale risulta la firma di uno dei soci per ricevuta, a dimostrazione del buon fine raggiunto.

La Società viene costituita nel 1999, ma fino al 2001 i due soci lavorano prevalentemente come dipendenti di una società fallita nel 2001. L'anno 2002 è quindi il primo anno in cui i Sigg.

_____ lavorano a tempo pieno nella Società _____. Nel mese di ottobre 2002, l'INPS di Novara esegue un'ispezione presso la società in quanto i due soci non risultano iscritti all'Istituto. La verifica si chiude con l'obbligo di iscrizione a decorrere da ottobre 2001, in quanto negli anni precedenti come attività prevalente viene riconosciuta quella di lavoro dipendente. A seguito del

verbale dell'INPS anche l'Agenzia delle Entrate apre una verifica ed invia una richiesta documentale alla società. L'Agenzia riscontra che la ricorrente per l'anno in contestazione ha dichiarato un reddito insufficiente e pertanto procede alla ricostruzione dei ricavi, motivando l'avviso di accertamento :”considerato che l'esercizio a tempo pieno dell'attività d'impresa sia più remunerativa del lavoro dipendente, si ritiene che il reddito dichiarato dalla società negli anni 2002 e 2003 sia esiguo e pertanto l'Ufficio procede alla ricostruzione dei ricavi, tenendo conto delle ore di lavoro e della quota oraria”. A parere di questo Collegio la motivazione si fonda veramente sul nulla. L'obbligo di motivazione rappresenta ormai un principio generale che ha poi trovato fondamento nell'art.97 della Costituzione, che sancisce l'obbligo di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. Inoltre l'obbligo di motivazione non può ledere i principi costituzionali del contraddittorio e del diritto di difesa: tanto meno possono essere lesi i principi che regolano la prova nel processo tributario.

L'art.39 , comma 1, lettera d) del DPR600/73 ammette la rettifica:”se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dai dati e dalle notizie raccolte dall'ufficio nei modi previsti dall'art.32. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti”. Nel caso che ci occupa non ricorrono nessuna delle citate circostanze, inoltre l'Ufficio basa l'accertamento sul fatto che il lavoro autonomo è più remunerativo del lavoro dipendente, senza tener conto che l'anno in contestazione era sostanzialmente il primo anno di attività a tempo pieno e che i due soci sono passati da dipendenti a lavoratori autonomi per necessità, poiché la ditta dove lavoravano è fallita. Da ultimo, ma non meno importante la società ricorrente risulta congrua con gli studi di settore, circostanza che l'Agenzia delle Entrate non ha tenuto conto , dato che il maggior reddito accertato è pari al 200 % del dichiarato.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale – sez. V – definitivamente pronunciando **accoglie i ricorsi**.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Novara al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in complessivi € 1.500,00 per diritti ed onorari.

Novara, 11.04.2008

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

 copie